

**DELIBERA n° 4\_**

**XXXX XXXX / FASTWEB SPA  
(GU14/782243/2025)**

## **Il Corecom Sicilia**

**NELLA** riunione del Corecom Sicilia del 23/01/2026;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

**VISTA** la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

**VISTA** la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

**VISTO** il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

**VISTO** il D.S.G. n. 109/Area 1/S.G. del 04/07/2025 con il quale è differito alla data del 31 dicembre 2025, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 2 “Segreteria CORECOM” della Segreteria Generale, stipulato in data 16 dicembre 2022 tra il Segretario Generale pro tempore e il dott. Gianpaolo Simone, approvato con il D.S.G. n. 918 del 22 dicembre 2022.

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

**VISTA** l’istanza di XXXX XXXX del 07/10/2025 acquisita con protocollo n. 0249214 del 07/10/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Il signor XXXX XXXX sostiene che Fastweb SpA inviava in data 31 gennaio 2025 una comunicazione con la richiesta di pagamento di nove fatture che si riferivano al periodo di interruzione dei servizi dal 1 agosto 2023 al 30 aprile 2024. Il cliente in data 6 febbraio 2025 replicava che il pagamento non era dovuto per la "mancata fruizione dei servizi" a causa della "completa interruzione dei servizi internet e voce" intercorsa per il periodo dal 3 dicembre 2022 al 5 maggio 2024. Il disservizio tecnico era imputabile all'operatore Fastweb che aveva offerto la fibra ottica FTTH dentro casa ultraveloce fino a 1 Gbps con l'utilizzo di un modem Fastgate non compatibile con la tecnologia della fibra ottica. Fastweb, nonostante la contestazione, disattivava la linea in data 20 marzo 2025. Il cliente narra ancora che inoltrava a Fastweb un reclamo tramite pec in data 22 aprile 2025 con la richiesta del pagamento di un indennizzo per il periodo di interruzione dei servizi internet e voce a partire dal 20 marzo 2025 oltre allo storno delle nove fatture non dovute. A seguito di ciò, sempre lo stesso istante evidenzia che Fastweb non ha risposto al reclamo entro il termine di 45 giorni che è scaduto il 6 giugno 2025.

## 2. La posizione dell'operatore

In risposta a quanto lamentato da controparte XXXX XXXX, la Fastweb spa, nella qualità di operatore telefonico fornitore dei servizi contestati, ha presentato regolare memoria difensiva che evidenzia l'infondatezza e la strumentalità delle contestazioni di controparte. Viene infatti contestato che, l'odierno istante, non ha pagato le fatture emesse da Fastweb (nonostante una precedente Delibera del Corecom Sicilia che ne attesta la debenza) contestando, ex post, la risoluzione contrattuale determinata dalla sua reiterata e persistente morosità. Difatti l'istante, con l'avvio della odierna procedura, chiede ancora una volta, lo storno di quelle stesse fatture (peraltro inammissibile essendo già oggetto di Delibera dell'Autorità) e gli indennizzi per la sospensione oggi determinata dalla risoluzione contrattuale, regolarmente comunicata da Fastweb, e derivante da quella stessa morosità. La Fastweb spa nelle memorie stilate evidenzia che l'istante aveva già ottenuto, in seguito alla proposizione di altra istanza di definizione - GU14/769997/2024 con cui contestava "il periodo di 520 giorni di interruzione completa dei servizi, da 3 dicembre 2022 al 5 maggio 2024, - oltre che lo storno delle fatture emesse nello stesso periodo", anche il relativo indennizzo. La Delibera n. 32 del 17/10/2024 aveva solo parzialmente accolto le domande dell'istante riconoscendo "un indennizzo pari a tre euro al giorno a carico di Fastweb per il periodo di disservizio di 210 giorni oltre allo storno delle fatture per il periodo gennaio - luglio 2023" (come chiaramente esposto dallo stesso istante nel suo reclamo del 6 febbraio 2025 che produce egli stesso nel fascicolo documentale del procedimento UG/762255/2025 collegato alla presente istanza di definizione). Avverso la succitata Delibera nessuna delle parti è ricorso né innanzi al TAR Lazio competente né con istanza in autotutela e che quindi è divenuta definitiva ed esecutiva. Ebbene, nonostante ciò il Sig. XXXX XXXX, ha ritenuto di non dover pagare le fatture Fastweb che non sono state stornate in seguito all'ordine dell'Autorità di cui alla Delibera n. 32 del 2024 (che ricordiamo erano solo le "fatture per il periodo gennaio - luglio 2023") ritenendo la Delibera errata in quanto ha "riconosciuto l'indennizzo soltanto per il periodo di 210 giorni fino a luglio 2023 perché ha accolto l'argomentazione errata di Fastweb" (doc. 1). Ebbene, conclude la allegata memoria che è del tutto evidente l'incongruenza ed anti giuridicità delle argomentazioni addotte da controparte che, qualora avesse ritenuto la Delibera emessa dal Corecom Sicilia non condivisibile, avrebbe dovuto ottenerne la riforma azionando i rimedi previsti dalla legge e dalla normativa di settore, e non certo continuare a non pagare le fatture contestate, anche dopo i solleciti di pagamento di Fastweb. La Fastweb evidenzia ancora che in data 02/07/2025 al reclamo di controparte, veniva data risposta spiegando al cliente che la sospensione lamentata era stata determinata dal mancato pagamento delle fatture ivi analiticamente indicate (e quindi le fatture emesse dal 01/10/2023 al 01/09/2024) precisando che "il rimborso erogato in seguito all'istanza Corecom comprendeva le note di credito relative alle fatture emesse da gennaio 2023 ad agosto 2023". Peraltro si evidenzia che non solo la richiesta di indennizzi è del tutto inconferente essendo relativa ad una risoluzione contrattuale la cui legittimità è provata per tabulas, ma risulta anche evidentemente inammissibile la richiesta di storno su cui esiste già giudicato dell'Autorità (Delibera n.

32 del 17/10/2024 del Corecom Sicilia). Per tale motivo, viene in ultimo richiesto il rigetto integrale delle richieste formulate in istanza.

### **3. Motivazione della decisione**

In ordine a quanto rilevato e discusso in udienza, non sussistono dubbi circa l'accoglimento delle repliche difensive da parte del gestore telefonico, che ha puntualmente evidenziato come, le richieste da parte istante, siano inammissibili e prive di qualsiasi giustificazione, avendo avuto lo stesso sig XXXX XXXX, tempo e modo per contestare quanto a suo tempo deliberato da questo stesso Corecom. Tale inammissibilità, è tra l'altro sancita dalla Regolamentazione Agcom in ordine alla gestione delle controversie tra operatori e fruitori del servizio di telecomunicazioni, che ribadisce tra l'altro, la piena applicabilità delle decisioni assunte con propri provvedimenti, dando salva la possibilità al soccombente, di ricorrere alle decisioni assunte, tramite le previste procedure di ricorso in via giurisdizionale. Quanto ne deriva, dal comportamento dell'istante ( mancato osservanza del provvedimento del Corecom e mancato assolvimento degli obblighi di pagamento) ha indotto, a ragione, la Fastweb ad assumere i consequenziali rimedi sanzionatori fino alla sospensione dei servizi ed alla rescissione contrattuale.

### **DELIBERA**

In riferimento alle richieste formulate dal Sig XXXX XXXX avverso il comportamento della Fastweb spa, per le motivazioni espresse in premessa, non si ritiene che possano essere accolte e pertanto l'istanza è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo 23/01/2026*

IL PRESIDENTE

